

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3664

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALDANI GUERRA, BIAGGI NULLO, SILVESTRI, BARONI,
SCRICCIOLO, BIANCHI GERARDO, LORETI, BERTOLDI, DE
MARZI, GUERRINI GIORGIO, USVARDI, DELLA BRIOTTA,
CANESTRARI, GALLUZZI VITTORIO, HELFER, RIGHETTI**

Presentata il 19 dicembre 1966

Estensione delle provvidenze previste dagli articoli 8, 9, 12, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, che reca provvidenze in favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, stabilisce per i lavoratori subordinati, all'articolo 8, maggiorazioni sulle indennità di disoccupazione e, all'articolo 9, miglioramenti all'istituto dell'integrazione guadagni.

All'articolo 12 stabilisce per i soli lavoratori autonomi che siano coltivatori diretti, artigiani e commercianti la corresponsione di una anticipazione di lire 90.000 sulla gestione speciale dell'I.N.P.S. per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. I pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne sono però esclusi sia dalle provvidenze previste dagli articoli 8 e 9 sia da quelle previste dall'articolo 12 dello stesso decreto-legge.

Infatti la legge 13 marzo 1958, n. 250, che reca provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, stabilisce all'articolo 1:

«Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa,

quando siano associate in cooperative o compagnie, beneficiano del trattamento degli assegni famigliari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni e le malattie professionali con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.

Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresì a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie».

Nella zona del Delta Padano e delle acque lacustri del Veneto esistono centinaia di pescatori riuniti in cooperative che non essendo assicurati contro la disoccupazione involontaria, non possono ovviamente godere della maggiorazione dell'indennità di disoccupazione. Altre decine e decine di pescatori esercitano tale attività lavorativa per conto pro-

prio, sono cioè « autonomi », fruiscono dell'assicurazione per invalidità vecchiaia ed i superstiti, ma non possono godere delle 90.000 lire sopra ricordate perché il decreto-legge n. 914 del 1966 menziona esplicitamente le categorie che possono godere delle provvidenze (coltivatori diretti, artigiani e commercianti) e non anche i pescatori autonomi.

Si rende quindi necessario l'intervento urgente previsto dalla presente proposta di legge che tende ad ovviare all'evidente lacuna del decreto-legge n. 914 riconoscendo così anche ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne la possibilità di ottenere le previdenze riconosciute agli altri lavoratori siano essi autonomi o dipendenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le provvidenze previste dagli articoli 8, 9, 12, del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, sono estese ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne autonomi o associati in cooperativa o compagnia.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio in dipendenza dell'attuazione della presente legge. La presente legge ha effetto a partire dal 9 novembre 1966.